

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

Bergamo, 8 luglio 2019

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 11/2019

FATTURA ELETTRONICA – CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Con la circolare n. 14/E del 14.6.2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti in tema di documentazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, soffermandosi in particolare sulla fatturazione elettronica.

Il 1° luglio 2019 è infatti terminato il “periodo di moratoria” introdotto dal D.L. 119/2018 (*cfr.* circolari di Studio n. 9/2018 e n. 3/2019), grazie al quale gli operatori, per i primi mesi di applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica, hanno potuto utilizzare termini più lunghi per la trasmissione delle fatture al SdI (Sistema di Interscambio) dell’Agenzia delle Entrate. Da tale data, eccezione fatta per i contribuenti che liquidano l’Iva con cadenza mensile, per i quali il “periodo di moratoria” scade il 30 settembre 2019, la trasmissione delle fatture dovrà avvenire entro i termini “ordinari” previsti a regime dall’articolo 21, comma 4, del D.P.R. 633/1972.

Particolarmente importanti, anche se come si vedrà non sempre condivisibili, sono i chiarimenti forniti dalla circolare con riferimento ai concetti di “data della fattura” e di “data di emissione/trasmissione”.

Il presente documento si propone di approfondire i principali temi trattati nella predetta circolare, con l’obiettivo di delineare un quadro riepilogativo generale sul tema della fatturazione elettronica.

Fattura elettronica: ambito oggettivo e soggettivo di applicazione

I concetti fondamentali

A far data dal 1° gennaio 2019 la fattura può essere emessa soltanto in formato elettronico per:

- tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva;
- poste in essere tra due soggetti passivi Iva residenti e/o stabiliti nel territorio dello Stato italiano.

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

La fattura elettronica è obbligatoria non solo per documentare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, ma anche il passaggio di beni tra attività separate ai sensi dell'articolo 36, del D.P.R. 633/1972, per l'esercizio della rivalsa ai sensi dell'articolo 60, nonché in tutte le ipotesi di autoconsumo e/o di destinazione di beni a finalità estranee all'impresa esercitata.

L'obbligo di emissione della fattura in formato elettronico riguarda tutti i soggetti passivi, a eccezione di quelli per i quali sono espressamente previsti esoneri o divieti dalla normativa. I soggetti esonerati possono decidere di emettere le fatture in formato elettronico. Nei casi in cui è previsto l'esonero e/o il divieto di emissione della fattura elettronica, questa potrà essere emessa in formato cartaceo (analogico) oppure in formato elettronico senza utilizzo del SdI per la trasmissione alla controparte.

La circolare ribadisce che, fatta eccezione per le specifiche regole che disciplinano il nuovo processo, con l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica il Legislatore non ha modificato il quadro normativo generale dell'Iva e i suoi adempimenti.

Gli esoneri oggettivi

Non è obbligatoria l'emissione di fattura elettronica, in tutte le situazioni nelle quali non vi è obbligo di documentare l'operazione con l'emissione di una fattura. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tali fattispecie le seguenti operazioni previste dal D.P.R. 633/1972:

- escluse dal campo di applicazione dell'imposta;
- soggette alla emissione di scontrino/ricevuta fiscale o all'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri alla Agenzia delle Entrate;
- il commercio di quotidiani, periodici e libri;
- i casi previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del D.P.R. 633/1972 (prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di arti e professioni per le quali risulti particolarmente onerosa e complessa l'osservanza degli obblighi).

La fattura deve invece essere emessa in formato elettronico nei casi in cui l'onere di emissione ricade sul cessionario/committente, anziché sul cedente/prestatore (si pensi ai produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, del D.P.R. 633/1972). In queste fattispecie non si è in presenza di un esonero dalla emissione ma solo di una traslazione di tale onere da un soggetto a un altro.

Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

Gli esoneri soggettivi

I soggetti residenti o stabiliti in Italia non sono tenuti a emettere fattura elettronica qualora il proprio cliente sia un soggetto non residente o non stabilito in Italia. Specularmente, i soggetti non residenti o non stabiliti in Italia non sono tenuti a emettere le fatture in formato elettronico per le operazioni poste in essere nei confronti di soggetti passivi residenti.

Le operazioni Iva poste in essere con controparti estere, da un soggetto residente o stabilito in Italia, devono essere comunicate telematicamente all’Agenzia delle entrate, con cadenza mensile, a norma dell’articolo 1, comma 3-*bis*, D.Lgs. 127/2015 (c.d. “esterometro”). Tuttavia il soggetto residente, per le operazioni attive, può evitare quest’ultimo adempimento, emettendo su base volontaria una fattura elettronica. In questo caso l’emittente deve consegnare al cliente estero una copia della fattura in formato analogico.

Non vi è obbligo di emettere fattura in formato elettronico per le operazioni effettuate tra i soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia e i soggetti “non residenti identificati in Italia” (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale).

Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, sono esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica i soggetti “*che rientrano nel c.d. “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011, e i soggetti che applicano il “regime forfettario” di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014”*”.

I soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2, L. 398/1991, sono esonerati dall’obbligo di emettere fatture in formato elettronico qualora nel periodo d’imposta precedente abbiano conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro. Rientrano tra i soggetti esonerati, qualora abbiano esercitato l’opzione di cui alla L. 398/1991:

- le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche;
- le associazioni senza fini di lucro e quelle pro-loco, associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare (in sostanza, tutti i soggetti che operano in regime

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

398/1991) secondo il dettato dell'articolo 9-bis, D.L. 417/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. 66/1992.

Nel caso di superamento del limite di 65.000 euro di proventi, tali soggetti devono assicurarsi che la fattura elettronica venga emessa per loro conto dal cessionario/committente soggetto passivo d'imposta. In questo caso, in ossequio all'articolo 21, comma 2, D.P.R. 633/1972, la fattura deve recare l'annotazione che *“la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo”*.

Il superamento del limite di proventi obbliga questi soggetti alla emissione in proprio della fattura elettronica qualora il loro cessionario/committente non sia soggetto passivo di imposta, ovvero sia a sua volta esonerato dagli obblighi di fatturazione elettronica.

È in ogni caso sempre possibile per questi soggetti, a prescindere dal volume di proventi, optare per l'emissione di tutte le fatture in formato elettronico.

Divieti di emissione della fattura elettronica – le prestazioni sanitarie

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che:

- i soggetti tenuti alla comunicazione dei dati al STS, sulla base degli elenchi contenuti nell'articolo 3, commi 3 e 4, D.Lgs. 175/2014 (o nel D.M. 1° settembre 2016), non possono emettere fattura elettronica per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche, qualora queste debbano essere ricomprese nella comunicazione al STS. L'Agenzia delle Entrate conferma che il divieto riguarda anche le prestazioni che non verranno inserite nella comunicazione al STS per effetto della opposizione del paziente;
- i soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al STS, non possono emettere fattura elettronica per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

I soggetti sopra indicati restano soggetti all'obbligo di fatturazione elettronica in caso di cessioni di beni, quali ad esempio le cessioni di beni strumentali. Parimenti, permane l'obbligo di emissione di fatture elettroniche in caso di effettuazione di prestazioni sanitarie e non, nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il divieto di emissione di fattura elettronica per questi soggetti è circoscritto all'anno in corso.

Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

Data della fattura e data di emissione/trasmissione

I concetti fondamentali

Prima di esaminare le indicazioni della circolare in tema di data della fattura, è necessario riepilogare i seguenti elementi fondamentali che si ricavano dalle norme di legge in tema di fatturazione, tuttora vigenti e valide:

- la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente;
- la data di emissione della fattura elettronica è quella riportata nel campo “data” della sezione “dati generali” del *file* della fattura elettronica.

Pertanto, se la data di emissione coincide con la data di trasmissione (per le fatture elettroniche) e la data di emissione è quella che deve essere riportata nel campo “data” del *file* xml, la trasmissione della fattura non può che essere contestuale alla sua creazione. La circolare n. 13/E/2018, infatti, precisa che *“l’emissione della fattura dovrà essere contestuale alla cessione”* e che per contestualità deve intendersi *“l’emissione entro le ore 24 del medesimo giorno della cessione...”*.

Le modifiche introdotte dal D.L. 119/2018

Il D.L. n. 119/2018, oltre ad aver disciplinato il periodo di moratoria per i primi sei mesi del 2019 (nove per i soggetti con liquidazione Iva mensile), ha introdotto le seguenti modifiche nell’articolo 21, D.P.R. 633/1972:

- a) indicazione obbligatoria della *“data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura”* (cfr. il nuovo comma 2, lettera g-bis);
- b) possibilità di emettere la fattura *“entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6”* (così il nuovo comma 4, primo periodo).

Tali modifiche hanno carattere definitivo e devono essere considerate norme “a regime”, a far data dal 1° luglio 2019.

Con tali modifiche, come correttamente affermato dalla circolare n. 14/E/2019, il Legislatore *“impregiudicati i momenti di effettuazione dell’operazione (e di esigibilità dell’imposta)”* ha previsto

Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

che l'emissione della fattura possa non essere più “*contestuale (entro le ore 24 del medesimo giorno)*”
“*ma possa avvenire nei 10 giorni successivi, dandone specifica evidenza.*”

La facoltà in esame riguarda tutte le fatture, ivi comprese quelle elettroniche veicolate tramite SdI.

Il “Decreto Crescita”, recentemente approvato, ha ampliato il termine per la trasmissione da 10 a 12 giorni, pertanto nel corso della presente trattazione, i riferimenti alla emissione delle fatture entro il decimo giorno devono essere letti considerando tale maggiore termine.

Esaminiamo ora le indicazioni della circolare in merito a data ed emissione della fattura, alla luce del quadro normativo vigente dal 1° luglio 2019.

La data della fattura

Secondo la circolare n. 14/E/2019, a seguito della introduzione delle modifiche all'articolo 21, D.P.R. 633/1972, al fine di agevolare il processo di emissione delle fatture e per consentire agli operatori termini più ampi per la trasmissione delle fatture, è possibile che la data della fattura e la data della sua trasmissione possano non coincidere.

Quanto segue è applicabile sia ai contribuenti mensili sia ai soggetti trimestrali. Fatta salva la diversa durata del periodo di moratoria, che consente termini maggiorati per la trasmissione delle fatture, le modifiche apportate all'articolo 21, D.P.R. 633/1972, con decorrenza dal 1° luglio hanno, infatti, valenza generalizzata.

L'Agenzia delle entrate perviene a un sostanziale “sdoppiamento” della data di emissione della fattura e della data di trasmissione, affermando che ove le due date non coincidano, il campo “data fattura” del *file xml*, debba essere utilizzato per indicare la data di effettuazione della operazione.

La circolare, successivamente, esamina in dettaglio i casi di fatturazione immediata e differita, fornendo indicazioni sulla data da indicare in fattura e sui termini di trasmissione.

La fattura immediata

La posizione della circolare, in merito alle modalità di emissione della fattura immediata, appare condivisibile anche se non perfettamente in linea rispetto al contenuto dell'articolo 21, D.P.R. 633/1972. Secondo il documento di prassi, se il soggetto emittente decide di avvalersi del termine di 10 (ora 12) giorni per la trasmissione della fattura, deve indicare come “data fattura” nel *file xml*, la data di effettuazione della operazione. L'operazione si intende effettuata nel giorno in cui si verifica il momento

Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

impositivo ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 633/1972. Pertanto il soggetto passivo che abbia percepito l'incasso di un corrispettivo per una prestazione di servizi o abbia ceduto un bene (senza emissione del DDT), per esempio in data 28 settembre, può decidere di trasmettere la fattura al SdI, in uno qualsiasi dei giorni tra il 28 settembre e l'8 di ottobre, ma in ogni caso nel campo "data fattura" del *file* xml deve essere riportata la data del 28 settembre.

Rispettando queste modalità di emissione, secondo la circolare, si assolve l'obbligo previsto dalla nuova lettera *g-bis*) dell'articolo 21 del D.P.R. 633/1972, di indicazione della "*data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo*".

Quanto sopra vale anche per le fatture emesse in formato cartaceo (o elettroniche non trasmesse tramite SdI) nei casi di esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica. Nel caso di fattura cartacea, la circolare impone l'indicazione di entrambe le date. Va da sé che nel mondo della fattura analogica, non essendo certo il momento di consegna/spedizione al cliente della fattura, tali prescrizioni troveranno ben poca applicazione pratica.

La fattura differita

Non altrettanto condivisibili appaiono le indicazioni dell'Agenzia delle entrate in merito alle modalità di emissione in caso di fattura differita.

La circolare, nell'introdurre l'argomento in questione, precisa correttamente che "*il termine previsto ordinariamente per l'emissione della fattura non ha creato una nuova od alternativa modalità di emissione differita dei documenti, restando vigenti, anche dal 1° luglio 2019, le prescrizioni contenute nelle successive lettere, da a) a d), dell'articolo 21, comma 4, del Decreto Iva.*"

Per completezza e chiarezza di esposizione si riporta di seguito la prima parte del comma 4, dell'articolo 21 del D.P.R. 633/1972.

Articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972:

"La fattura è emessa entro 10 (ora 12) giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6. La fattura cartacea è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all'altra parte. In deroga a quanto previsto nel primo periodo:

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione e avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 472/1996, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime”.

Dalla lettura dell'articolo 21, D.P.R. 633/1972 appare palese che in caso di fattura differita:

- a) la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono state poste in essere le cessioni documentate da DDT (o da altro documento idoneo ai sensi di legge);
- b) anche in caso di fattura differita, qualora la data di trasmissione differisca da quella indicata nel campo “data fattura” del file xml, occorre rispettare le prescrizioni della norma ai sensi della lettera g-bis), indicando in fattura la “data in cui è effettuata la cessione di beni”.

Secondo la circolare, per rispettare il dettato della lettera g-bis, è possibile indicare una sola data, che viene identificata con “quella dell'ultima operazione”, ovvero con la data dell'ultimo DDT. L'esempio che viene effettuato dalla circolare è il seguente:

“qualora per 3 cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegna al cessionario accompagnata dai rispettivi documenti di trasporto, si voglia emettere un'unica fattura ex articolo 21, comma 4, lettera a), Decreto Iva, si potrà generare e inviare la stessa allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura (campo “data” della sezione “dati generali” del file) con la data dell'ultima operazione (28 settembre 2019)”.

La soluzione prospettata dall'Agenzia delle Entrate appare condivisibile nella parte in cui afferma che per le consegne documentate da DDT, nel medesimo mese e nei confronti del medesimo cliente, possa essere emessa una sola fattura riepilogativa. Altrettanto corretta e rispettosa del dettato normativo, è l'affermazione che la fattura differita possa essere emessa/trasmessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le consegne. Si ritiene però che, come previsto dall'articolo 21, D.P.R. 633/1972, la fattura differita possa essere emessa/trasmessa anche nel corso del mese di consegna, senza attendere, come indicato dalla circolare, il primo giorno del mese successivo

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

(“si potrà generare e inviare la stessa allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019”).

Meno convincente, sulla base delle seguenti riflessioni, è l’indicazione di valorizzare il campo “data fattura” del *file xml* con la data dell’ultima consegna:

- a) la lettera *g-bis*) richiede l’indicazione della data in cui è effettuata la consegna, nel caso in cui questa diverga dalla data di emissione/trasmissione della fattura, ma non indica in quale campo del tracciato *xml* debba essere fornita questa informazione. Tale indicazione non è fornita nemmeno dalle specifiche tecniche in materia di fatturazione elettronica, allegate al provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018. Conseguentemente è possibile presumere che l’indicazione nella descrizione della fattura, o in altro campo della stessa, della data e del numero dei DDT in essa riepilogati, possa adeguatamente assolvere agli obblighi di cui alla lettera *g-bis*). Non si ritiene pertanto necessario che l’indicazione della data di consegna debba essere indicata utilizzando il campo “data fattura”;
- b) con l’introduzione della lettera *g-bis*), il Legislatore si è posto l’obiettivo di raccogliere in fattura le informazioni idonee a verificare il momento impositivo. Nelle fatture differite, il momento impositivo viene posposto alla fine del mese, per tutte le consegne effettuate nel corso dello stesso. Prova ne sia che la fattura può essere emessa anche nei primi 15 giorni del mese successivo, ma il debito di imposta sorge comunque con riferimento al mese di consegna. Alla luce di questo si ritiene eventualmente corretto indicare nel campo “data fattura” la data di fine mese.

L’indicazione della data di fine mese, anziché di quella dell’ultima consegna, nel campo “data fattura” del *file xml*, consentirebbe di:

- procedere senza problemi a imputare il debito Iva emergente dalla fattura al corretto periodo di competenza, semplicemente facendo riferimento alla data della fattura;
- rispettare senza problemi la progressione “sincrona” di data e numero delle fatture, cosa che appare non concretamente realizzabile se si segue l’indicazione della circolare di indicare, quale data della fattura, quella dell’ultima consegna effettuata nel mese.

La fattura anticipata

La circolare non affronta il caso della fattura anticipata. Il comma 4, dell’articolo 6 del D.P.R. 633/1972, prevede che, se anteriormente al verificarsi del momento impositivo, venga emessa fattura, l’operazione

Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

si considera effettuata alla data della fattura, limitatamente all'importo fatturato. Per questa tipologia di fattura non esiste una specifica disposizione che preveda la possibilità di trasmissione differita. Pertanto per la fattura anticipata la formazione della fattura e la sua emissione/trasmissione si ritiene debbano essere contestuali.

Detrazione dell'Iva

L'Agenzia delle Entrate riepiloga le modifiche operate dal D.L. 119/2018, sul D.P.R. 100/1998, in materia di detrazione dell'Iva. La norma ora dispone quanto segue:

“entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'Iva esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni e ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19, D.P.R. 633/1972. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell'anno precedente”.

La modifica normativa coinvolge tutte le fatture, siano esse elettroniche o cartacee.

La circolare sottolinea che per portare in detrazione l'Iva sui documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione è necessario che si verifichino entrambi i requisiti (ricezione e annotazione).

Tale possibilità è comunque preclusa per i documenti ricevuti nei primi giorni dell'anno successivo che si riferiscono a operazioni avvenute nell'anno precedente. Per tali situazioni il diritto alla detrazione può essere esercitato con riferimento alla data di effettiva ricezione e annotazione.

Sanzioni

Il periodo di moratoria sulle sanzioni derivanti dall'invio tardivo delle fatture elettroniche sta per finire. Si ricorda che il termine della moratoria è fissato al 30 giugno 2019, per i soggetti che liquidano l'Iva con cadenza trimestrale e al 30 settembre 2019 per i soggetti mensili. Durante tale periodo, il D.L. n. 119/2018 ha previsto che non possano essere comminate sanzioni per le fatture inviate al SdI entro il

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo cui si riferisce la fattura. La sanzione è ridotta al 20% nel caso in cui la trasmissione al SdI avvenga entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo successivo.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Alessandro Michetti

